



Città di Palermo

COMUNE DI PALERMO

AREA DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Ufficio Edilizia Scolastica

Via Ausonia n° 69 – tel. 091/7401508

E-mail: manutenzionescuole@comune.palermo.it

P.E.C.: ediliziascolastica@cert.comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

CAPITOLATO D'APPALTO

Procedura aperta, con inversione procedimentale, ai sensi degli artt. 71 e 107 comma 3 D.lgs 36/2023, per l'affidamento del servizio di architettura e ingegneria per l'attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, di importo superiore alla soglia di rilevanza europea ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. 36/2023 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo relativa all' intervento denominato “*PRU SPERONE* - “PRU SPERONE - MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO RANDAZZO” CUP D76E12001090002 di cui all'accordo di programma del 18/12/2023 relativo ai programmi di recupero urbano P.R.U. Sperone (ex art. 11 legge 493/93). CUP: D76E12001090002 - CUI: S80016350821202500050 - CIG: BC09C0BA6B

Palermo,

Il Responsabile Unico del Progetto

Arch. Roberta Romeo

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di architettura ed ingegneria per la redazione di:

- progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE);
- progetto esecutivo;
- direzione dei Lavori;
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento denominato "*PRU SPERONE - Messa in sicurezza dell'edificio scolastico Randazzo CUP D76E12001090002*" di cui all' accordo di programma del 18/12/2023 relativo ai programmi di recupero urbano P.R.U. (ex art. 11 legge 493/93).

ART. 2 COPERTURA FINANZIARIA

Le somme necessarie per l'esecuzione dei servizi di cui al presente documento trovano copertura economica: Nuovo Accordo di Programma sottoscritto in data 18 dicembre 2023 dall'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità e dal Sindaco del Comune di Palermo, approvato con Delibera della Giunta regionale n. 435 dell' 8 novembre 2023 e successivo Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 504 del 10.01.2024, relativo alla riprogrammazione degli interventi di Recupero Urbano PRU (ex art. 11 legge 493/1993) - Ambiti Borgo Nuovo e Sperone, e al Programma Integrato di Intervento PH (ex art. 16 legge 179/1992) - Ambito San Filippo Neri, nonché delle varianti da apportare al Piano Regolatore Generale vigente nel Comune di Palermo, la cui efficacia della dichiarazione della pubblica utilità è estesa ad anni cinque dal combinato disposto del comma 2 dell'art. 12 e del comma 4 dell'art. 13 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche e integrazioni, come recepito nell'ordinamento regionale dall'art. 36 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 .

ART. 3 – CARATTERISTICHE TECNICHE

Le prestazioni relative alla progettazione, alla direzione dei lavori delle opere ed alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione devono tenere conto dell'esigenza di conseguire il completamento delle attività di progettazione nel più breve tempo possibile, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento oltre anche alla considerazione del rigido cronoprogramma procedurale cui attenersi nell'ambito del Programma Operativo di finanziamento (Fondi Ex Gescal).

Si precisa che l'incarico di progettazione oggetto di affidamento comprende ogni elaborazione progettuale necessaria per la compiuta definizione dell'opera e del suo iter approvativo ai fini dell'affidamento dei successivi lavori.

L'Operatore Economico incaricato dovrà produrre tutti gli elaborati previsti a norma di legge, nonché la documentazione per l'acquisizione di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari

all'appaltabilità dell'opera, ivi compresa la documentazione necessaria allo svolgimento della conferenza dei servizi. I rilievi geometrici ed architettonici saranno effettuati dal progettista incaricato. Data la tipologia delle opere da realizzarsi, le indagini geognostiche e i saggi necessari sui materiali e sulle strutture, oltre alle prove di laboratorio, tali da consentire lo sviluppo dell'attività progettuale, saranno eseguiti da altro operatore economico, sulla base di un piano preliminare di indagini che verrà sottoposto dal progettista aggiudicatario, all'approvazione del RUP, entro 7 gg. dalla stipula del contratto relativo all'affidamento del servizio di ingegneria/architettura in questione.

E' fatto obbligo all'Operatore economico, nell'espletamento delle attività previste dal servizio oggetto di affidamento, di osservare quanto prescritto nel Documento di indirizzo alla progettazione redatto dal RUP e tutte le leggi e regolamenti vigenti, ivi comprese le leggi regionali e la normativa speciale di settore, oltre che nel presente Capitolato.

In particolare, le opere oggetto d'appalto, dovranno essere eseguite nel rispetto dei CAM di riferimento previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23/06/2022 relativamente ai servizi di progettazione di interventi edilizi, limitatamente ai capitoli 2.5 – Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione e 2.6 – Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere.

ART. 4 SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

Le figure professionali da prevedere per l'elaborazione del progetto e prescrizioni per la direzione lavori.

Considerato il carattere interdisciplinare del presente appalto, è necessario costituire il gruppo di lavoro per la progettazione, direzione dei lavori, con le seguenti figure professionali di consolidata esperienza nell'ambito dei LL.PP. (almeno 5 anni nei rispettivi settori di competenza) ed in possesso dei requisiti di idoneità e dei relativi specifici titoli di studio/professionali:

- Architetto per la progettazione architettonica.
- Geologo
- Ingegnere strutturale geotecnico
- Ingegnere idraulico
- Ingegnere impiantista
- Architetto/Ingegnere in possesso dei requisiti di cui al D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Le professionalità possono coincidere nel medesimo professionista purché lo stesso sia in possesso della necessaria qualifica, abilitazione e certificazione, ad eccezione della figura di Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, che ai sensi del Dlgs 36/2023 art. 114 comma 4 e così come previsto dal parere MIT n. 2459 del 17/04/2024 devono essere professionisti distinti.

L'Ufficio di direzione lavori dovrà comprendere più direttori operativi, come individuati per categorie di opere nelle tabelle di calcolo dei corrispettivi e l'assistente di cantiere.

L'affidatario dell'incarico di Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dovrà garantire, per il tramite dei componenti del proprio ufficio di DL, il presidio presso il cantiere durante tutto il periodo delle lavorazioni, comprese eventuali turnazioni notturne e festive. La DL dovrà produrre un report fotografico giornaliero delle lavorazioni e inviarlo con cadenza settimanale al RUP.

ART. 5 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Procedura aperta (art.71 D.lgs. 36/2023).

ART. 6 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 108 D.lgs. 36/2023).

ART. 7 ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

L'attività di progettazione, finalizzata ad accertare la coerenza delle varie fasi della progettazione e la sussistenza, nel progetto da porre a base di gara per l'affidamento dei lavori, dei requisiti di appaltabilità, sarà oggetto di verifica secondo quanto disposto dall' articolo 42 del D. Lgs. 36/2023.

La verifica della progettazione sarà effettuata dalla istituita Struttura Stabile di Supporto ai RUP, ex art.15, comma 6, del D.Lgs. n.36/2023 e dell'allegato I.2 del medesimo decreto legislativo, come recepito con L.R. 12/2023, per le attività di verifica della progettazione, per lavori d'importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, ai sensi e per gli effetti del sopra citato art. 15 e dell'art.

1, comma 5, lettera b) della L.R. n.12 del 12/10/2023 sostitutivo dell'art. 5 comma 11 della L.R. 12/2011.

ART. 8 TERMINI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

In ordine alla progettazione oggetto di affidamento si prevede la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) in un tempo fissato in 60 giorni; del progetto esecutivo in un tempo complessivo di 45 giorni dal rilascio di tutti i pareri sul PFTE. Nel periodo indicato per la redazione del PFTE, si prevede che vengano eseguite, da altro operatore economico, sulla base di un piano preliminare di indagini che verrà sottoposto all'approvazione del RUP entro 7 giorni dalla stipula del contratto relativo all'affidamento del servizio di ingegneria/architettura in questione, le attività connesse alla fase analisi e/o di indagini geologiche, geotecniche, sulle murature e altra tipologia.

Si intendono, invece, incluse in capo al servizio oggetto di affidamento, le valutazioni di carattere strutturale e statico dei manufatti esistenti se necessarie alla determinazione degli interventi di progetto. Ottenute le autorizzazioni ed i pareri, il progettista, dalla data dell'approvazione del PFTE deve provvedere a consegnare al RUP, entro i successivi giorni 45, gli elaborati progettuali relativi al progetto esecutivo contenenti tutti gli elementi previsti dalla vigente normativa.

Le attività oggetto del presente documento avranno inizio dalla stipula del contratto di affidamento del servizio, ovvero dalla data di consegna del servizio sotto riserva di legge.

Alla luce di quanto sopra, la durata della procedura è stabilita, per le singole fasi, secondo la tabella seguente:

Indicazione della durata massima delle fasi del servizio da affidare

Descrizione delle Prestazioni	CPV	Durata Massima
Redazione del Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE)	71300000-1	60 Giorni (2 mesi)
Redazione del Progetto Esecutivo incluso PSC	71300000-1	45 Giorni (1,5 mesi)
Direzione dei Lavori + CSE	71300000-1	730 Giorni (24 mesi)

I tempi contrattuali decorrono dalla data di sottoscrizione del contratto o avvio in urgenza ai sensi dell'art.17 comma 8 del Dlgs 36/2023;

La durata effettiva dell'appalto, compreso i tempi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza, in funzione del successivo appalto dei lavori, sarà determinata sulla base dei tempi indicati dall'aggiudicatario dei lavori in sede di formulazione del cronoprogramma dei lavori.

Per l'intera fase progettuale si prevede un tempo complessivo di mesi 35,5 dalla stipula del contratto, salvo ritardi per cause non prevedibili e salvo i tempi necessari per l'acquisizione dei pareri, verifica, integrazioni e validazione

La fase di progettazione degli interventi dovrà avere inizio sin dalla fase di stipula del contratto di affidamento del servizio, per poter essere successivamente dettagliata nella fase di redazione del PFTE, sulla base degli esiti delle indagini eseguite.

Conclusa la fase di progettazione del PFTE, il progettista dovrà attendere gli esiti della Conferenza dei Servizi ex articolo 14 e successivi della L. 241/90, e della valutazione d'incidenza ambientale, onde acquisire i necessari pareri ed atti di assenso vincolanti prima di procedere al completamento della progettazione esecutiva.

Le attività di collaudo saranno successive alla chiusura dei lavori.

Al fine della verifica della prestazione relativa alla progettazione farà fede il buon esito della verifica della progettazione ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 36/2023

Al fine della positiva valutazione della prestazione relativa alla Direzione dei lavori farà fede il certificato di collaudo delle opere realizzate.

Modifica del contratto in fase di esecuzione

Si applica l'art. 120, comma 1 del Codice dei Contratti, in particolare per la sopravvenuta necessità di altri servizi supplementari non previsti nell'appalto iniziale, per le varianti in corso d'opera ed in generale in presenza di modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della Stazione Appaltante.

Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal RUP e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Ammontare dell'Appalto

L'appalto è costituito da un unico lotto in considerazione della natura unitaria e integrata della prestazione. Gli importi complessivi, sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016 dei lavori, oggetto del servizio attinente all'architettura e all'ingegneria da affidare, sono i seguenti in relazione a:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie (€) <<V>>	Parametro Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E.08	Sanità, Istruzione, Ricerca	0,95	874.750,00	7,1999722364%
STRUTTURE	S.04	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	0,90	605.250,00	7,8666048069%
IMPIANTI	IA.02	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	0,85	125.000,00	12,1461010385%
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	1,15	220.000,00	10,2950945940%

Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo):	1.825.000,00 €
Percentuale forfettaria spese:	24,38%

PROGETTO DI FATTIBILITA' ECONOMICA TECNICO	CPV 71300000-1 € 111.533,61 €
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	CPV 71300000-1 € 75.062,74
DIREZIONE DEI LAVORI	CPV 71300000-1 € 120.676,70
RELAZIONE GEOLOGICA	CPV 71300000-1 € 11.491,34

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) 318.764,39 € di cui Spese K = 24,38% 62.481,72 €

la determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali sono determinati mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del D.M. 17/06/16 e commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative, secondo le modalità di cui all'allegato I.13 del nuovo Codice appalti

Avvio dell'Esecuzione del Servizio

Ai sensi dell'art. 17 comma 8 del Dlgs 36/2023, l'esecuzione del contratto, fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6 del Dlgs 36/2023, può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni.

L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9, ovvero quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Altre condizioni disciplinanti l'incarico

L'Operatore Economico rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colpiti dell'Amministrazione committente.

L'Amministrazione committente si impegna a mettere a disposizione del Tecnico incaricato, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell'incarico medesimo.

La documentazione di cui al comma 2 può essere consultata liberamente dall'Operatore Economico, il quale può altresì farne copia a propria cura e spese, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 10.

Ad integrazione del comma 1, le parti, con accettazione espressa da parte del Tecnico incaricato, convengono che:

- a) tutte le spese sono conglobate in forma forfettaria, e con ciò il Tecnico incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto e dell'allegato «CP»;
- b) sono disapplicate le disposizioni di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143 e le analoghe disposizioni previste dalle leggi di tariffa relative a tutte le altre professioni regolamentate, nonché dal decreto del Ministero della giustizia 4 aprile 2001, salvo quelle espressamente e inequivocabilmente richiamate all'interno del presente contratto.

il progettista, così come previsto dall'art 41 comma 8 bis, per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione è tenuto ad assicurare *“le prestazioni reintegrative a cui è tenuto, a titolo transattivo. È nullo ogni patto che escluda o limiti la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione.”*

ART. 9 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento dei corrispettivi relativi ai diversi affidamenti previsti, quali le attività di progettazione del PFTE ed esecutiva, nonché di Direzione Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, avverrà secondo le modalità di legge e nel rispetto di quanto di seguito previsto:

Progettazione PFTE ed esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Il 40% dell'onorario spettante alla fase di progettazione, alla presentazione degli elaborati progettuali del PFTE, considerati dal RUP esaustivi e completi per la conseguente indizione della conferenza di servizi e per la richiesta della valutazione d'incidenza ambientale sul portale dedicato dell'Autorità Ambientale se contemplato dalla normativa, al fine di acquisire le autorizzazioni/pareri dagli enti competenti preposti e, in ogni caso, soltanto dopo l'approvazione del PFTE adeguato alle prescrizioni dei suddetti pareri.

Il rimanente 60%, a seguito del completamento delle attività di verifica della progettazione esecutiva e della validazione del RUP.

Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

Il pagamento del corrispettivo avverrà a stati di avanzamento proporzionali a quelli liquidati all'affidatario dell'esecuzione delle opere, ridotto al 90%, mentre il pagamento del saldo pari al 10% dell'importo contrattuale relativo alle attività di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione avverrà a seguito dell'emissione e della successiva approvazione del certificato di collaudo delle opere.

ART. 10 – OBBLIGHI GENERALI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Operatore Economico è responsabile della perfetta rispondenza dei beni oggetto del servizio a quanto richiesto nel presente Capitolato nonché alle istruzioni ed alle prescrizioni esplicitate dalla Stazione Appaltante nel Disciplinare di gara; è inoltre a conoscenza della qualità e del tipo di servizio da svolgere, rinunciando quindi a qualunque pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica, realizzativi o della normativa legati all'esecuzione dello stesso servizio.

L'Operatore Economico è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. È altresì, responsabile nei confronti della Stazione Appaltante e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose, persone o animali e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti. L'Operatore Economico., così come previsto dall'art 41 comma 8 bis, per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione è tenuto ad assicurare *“le prestazioni reintegrative a cui è tenuto, a titolo transattivo. È nullo ogni patto che escluda o limiti la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione.”*

L'O.E. - R.T.P., è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.

L'O.E. - R.T.P. incaricato è altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, limitatamente alla disciplina delle obbligazioni imposte al professionista e della deontologia professionale; l'Amministrazione committente non è invece in alcun modo vincolata alla predetta disciplina.

Resta a carico dell'O.E. - R.T.P. incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima anche in ottemperanza ai principi di «*best practice*», con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

L'O.E. - R.T.P. incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione con gli uffici e servizi di cui al comma 3.

L'O.E. - R.T.P. è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994.

Il Tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno. Il Tecnico incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

Il Tecnico incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione del corso d'opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente ed anche in orari serali.

Sono compresi nei corrispettivi e non concorrono al numero delle riunioni di cui al precedente:

- a) gli adempimenti necessari al conseguimento di tutti gli atti di assenso, compresi gli incontri con le Autorità e gli organismi competenti al rilascio;
- b) gli incontri necessari al coordinamento e all'adeguamento della progettazione ai sensi delle predette disposizioni.
- c) In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il Tecnico incaricato si impegna a:
 - a. produrre un numero minimo di 3 (tre) copie cartacee di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie

degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell'Amministrazione committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi, soggetti interessati legittimati a chiedere l'accesso agli atti ecc.);

- b. a produrre una copia dei medesimi elaborati su supporto magnetico, redatta a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato, in formato standardizzato tipo word, .xls, DXF o .DWG o PLN, ecc., senza protezione da lettura e da scrittura, con il file delle impostazioni delle penne (spessore e colore) e delle impostazioni di stampa;
- c. a produrre una copia dei medesimi elaborati su supporto magnetico, firmata digitalmente;

In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal Tecnico incaricato, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, anche ma non solo in relazione all'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi livelli della progettazione, nonché in caso di varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere su quanto progettato.

VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI

1. L'O.E. - R.T.P. è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.
2. Nessuna sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti, sospensioni o interruzioni o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico dell'O.E. - R.T.P. incaricato.
3. L'O.E. - R.T.P. risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto, a titolo risarcitorio o non risarcitorio, in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma 2.
4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente.
5. Ai fini del presente contratto, i rapporti tra l'O.E. - R.T.P. e l'Amministrazione committente avvengono per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento di quest'ultima.

ART. 11 – CAUZIONE DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, l'Operatore Economico dovrà costituire garanzia fideiussoria sull'importo contrattuale da costituirsi con le modalità indicate all'art. 117 del D.lgs. 36/2023.

ART. 12 – REFERENTE DELL'APPALTATORE

L'Operatore Economico ha l'obbligo di nominare un Referente Contrattuale presso la propria organizzazione cui faranno riferimento i soggetti della Stazione Appaltante coinvolti nella esecuzione dell'appalto e nella gestione del contratto. Il nominativo del Referente e i recapiti (telefono ed indirizzo mail) dovranno essere comunicati alla Stazione Appaltante prima della stipula del contratto.

ART. 13 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La liquidazione della spesa sarà effettuata dalla Stazione Appaltante, nelle modalità descritte all'art. 9 del presente capitolato, giusto accertamento della regolarità della prestazione resa, a fronte di presentazione di regolare fattura elettronica entro i termini di legge, a verifica positiva della regolarità contributiva e nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, fatto comunque salvo l'accertamento del possesso dei requisiti di legge per la contrattazione con gli Enti Pubblici. L'Operatore Economico dovrà indicare nella fattura le modalità di pagamento e riportare obbligatoriamente gli estremi del contratto, il codice CIG, il codice CUP, con destinatario l'Ufficio edilizia scolastica del Comune di Palermo, Via Ausonia 69, Palermo e codice univoco X6WBIC salvo diversa indicazione della stazione appaltante.

ART. 14 – OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione della fornitura cui sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; - ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 15 – PENALI

L'Operatore Economico è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali danni conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento e/o non corretto adempimento, dipendenti dello stesso; in tali casi sarà applicata una penale come specificato di seguito.

Qualora risultino alla Stazione Appaltante mancanze, inosservanze del capitolato e/o del contratto, inadempienze di qualsiasi natura, imputabili alla responsabilità dell'Operatore economico, queste verranno direttamente contestate per iscritto, con facoltà di controdeduzione da parte dell'Operatore economico entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione. Nel caso in cui la Stazione Appaltante nella figura del RUP, valuti non accolte le controdeduzioni presentate dall' Operatore economico. o lo stesso non le abbia presentate, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata e verrà comunicata la sua applicazione, con l'ammontare della penale e le modalità di pagamento.

Nel caso in cui l'inadempienza comporti la necessità di un intervento, sarà indicato nella medesima comunicazione di contestazione anche il termine entro cui adempiere.

Fatto salvo quant'altro previsto nel contratto e fermo restando quanto previsto per la risoluzione contrattuale, in caso di infrazioni definitivamente accertate, la Stazione Appaltante provvederà, previa contestazione all'appaltatore, ad applicare le seguenti penali nei casi di irregolarità o inadempienze:

per mancato rispetto del termine complessivo e dei singoli termini intermedi per le consegne, per ogni giorno naturale di ritardo sarà applicata la penale nella misura massima dell'1‰ (uno per mille) e comunque in misura complessiva non superiore al 10% dell'importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare un importo superiore a detta percentuale il contratto di incarico si avrà per risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento per maggior danno subito.

La Stazione appaltante potrà inoltre avvalersi della clausola risolutiva espressa, fatto salvo il diritto al risarcimento per maggior danno, in tutti i casi in cui, per motivi imputabili al soggetto incaricato (quali a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, la scarsa diligenza nell'ottemperamento delle prescrizioni del RUP e/o degli enti competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni, ovvero errori materiali nella progettazione, ovvero mancato rispetto della normativa applicabile), gli elaborati non ottenessero le necessarie approvazioni ovvero tali approvazioni fossero ottenute con un ritardo rispetto al cronoprogramma infra indicato.

La Stazione Appaltante provvederà a recuperare l'importo delle penali in sede di liquidazione della fattura, ove possibile, ovvero in alternativa ad escutere la garanzia definitiva.

ART. 16 – STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, commi 2 e 3, del Codice dei Contratti Pubblici.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice dei Contratti Pubblici.

La polizza, oltre ai danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è stipulato, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante o, secondo altra valida forma consentita dal codice dei contratti e dal regolamento comunale sui contratti.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di mancata stipula del contratto per qualsiasi motivo imputabile alla ditta, sarà incamerata la cauzione provvisoria.

L'Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare l'appalto di cui alla presente Gara.

ART. 17 –SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di un quarto del tempo contrattuale ed in ogni caso per oltre 180 (centottanta) giorni, il tecnico può chiedere di recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano

indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del Tecnico incaricato ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.

2. Successivamente alla consegna degli elaborati l'Amministrazione committente procede alla verifica del progetto ai sensi dell'art.42 del decreto legislativo n. 36 del 2023. Solo ad avvenuta verifica positiva il progetto è approvato dall'Amministrazione committente previa validazione positiva del livello di progettazione da porre a base della successiva gara d'appalto
3. Il RUP, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il RUP redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.
4. Nel verbale di ripresa il RUP indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
5. In ogni caso si applicano le disposizioni del Codice Appalti.

ART. 18 – VERIFICA DELLA CONFORMITÀ

L'Appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di reiterata e/o grave inosservanza da parte dell'Operatore Economico delle condizioni riportate nel presente Capitolato d'Appalto, sarà facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della garanzia definitiva.

Fermo quanto previsto al comma precedente e fermo quanto previsto al comma 1 dell'art 190 del D.lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. e previa diffida scritta e motivata, senza che da tale risoluzione possano conseguire per l'Operatore Economico diritti o pretese di sorta, nei seguenti casi:

- gravi inadempienze legate anche alla eventuale mancata erogazione del servizio nei termini assegnati, o esito sfavorevole della verifica della progettazione e/o del collaudo delle opere;
- cessione totale o parziale del contratto;
- violazione degli obblighi di cui alla L. 136/2010;
- inosservanza degli obblighi di riservatezza.

È facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni momento se l'Operatore Economico:

- contravviene alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento;
- non produce la documentazione richiesta o la produce con ritardi pregiudizievoli;

- assume atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

Il contratto può altresì essere risolto in danno all'Operatore Economico in uno dei seguenti casi:

- a) accertamento della violazione delle prescrizioni dell'articolo 8, commi 1, 2, 3 o 4;
- b) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura del Tecnico incaricato non dispone di una figura professionale sostitutiva;
- c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito a provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
- f) accertamento della violazione della disciplina del subappalto;
- g) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali;

La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti

ART. 20 – CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione, totale o parziale, del contratto a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di violazione la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto.

ART. 21 – SUBAPPALTO.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. È comunque sempre ammesso il subappalto dei rilievi, delle misurazioni e picchettazioni, nonché degli elaborati specialistici e di dettaglio e delle attività per le quali sono richieste apposite certificazioni. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 22 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel codice di comportamento di questa stazione appaltante, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 27/03/2014 e nel Piano Triennale di

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

ART. 23 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA

L'Operatore economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'Operatore Economico è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori e dipendenti di quest'ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Operatore Economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante.

ART. 24 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss. mm e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali Ai sensi degli articoli 13 e 14 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679, si informa, in riferimento ai dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento che:

- a) il titolare del trattamento è il Comune di Palermo, con sede in Palermo, Piazza Pretoria 1, rappresentato dal Sindaco pro tempore, prof. Roberto Lagalla.
- b) il Comune di Palermo ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) che potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica rpd@comune.palermo.it.
- c) i dati personali saranno trattati da questo Ente in ottemperanza agli obblighi di legge vigenti in materia di appalti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto e verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per le finalità sopra indicate;
- d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei partecipanti;
- e) possono venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema. I dati personali verranno comunicati e diffusi laddove sussista un obbligo di legge o di regolamento al riguardo, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

- f) i dati personali degli operatori economici che partecipano alla gara verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento; i dati personali relativi all'operatore economico aggiudicatario della gara saranno conservati per il periodo di durata del contratto. Al termine del suddetto periodo i dati personali potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.
- g) il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto, in mancanza di esso, non sarà possibile dare inizio al procedimento;
- h) il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
- i) il trattamento dei dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.

I soggetti interessati potranno in qualsiasi momento, esercitare i propri diritti:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano; - di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- alla portabilità dei dati, ove previsto;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy).

Restano salve le disposizioni sull'accesso di cui alla legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

ART. 25 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

In merito alla risoluzione delle controversie sorte nell'esecuzione del servizio è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia (TAR SICILIA).

ART. 26 – NORME FINALI E DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si rinvia alla normativa di legge vigente in materia di contratti, con particolare riferimento alla normativa sugli appalti di pubblici servizi.